

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA Presidente GIULIA IOFRIDA Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel. MASSIMO FALABELLA Consigliere

Oggetto

Mutuo Inps inadempimento del mutuatario – clausola risolutiva espressa – t.u.b. art. 40 comma 2

Ud. 31/01/2022 PU Cron.

Consigliere

R.G.N. 10167/2019

SENTENZA

sul ricorso 10167/2019 proposto da:

Marta, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pecoraro Armando Danilo, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

PAOLO FRAULINI

ILCASO.it

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n.29, presso lo studio dell'avvocato Messina Piera, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;







Numero di raccolta generale 16587/2022 -controricorrente -

avverso la sentenza n. 4228/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, del 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, in sostituzione del dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso (v. conclusioni scritte);

udito, per la ricorrente l'Avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri, con delega, che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato Piera Messina che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

- Numero registro generale 10167/2019
 Numero sezionale 339/2022
 Data pubblicazione 23/05/2022
 Poricorrente –

 LO di NAPOLI,

 udienza del

 denerale dott.
 dott. MISTRI
 subordine il

 ruccoleri, con

 che ha chiesto

 ., al Tribunale
 risoluzione del
 o nel 2005 per
 clausola di cui
 le il mancato
 novanta giorni
 ad avvalersi

 del mutuo e
 ell'intera linea

 te d'appello di 1.- L'Inps ha chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo in essere con Marta erogato nel 2005 per l'acquisto di un immobile in Mondragone, in forza della clausola di cui all'art. 5 del contratto di mutuo, a tenore della quale il mancato pagamento di due rate di ammortamento nel termine di novanta giorni dalla relativa scadenza facoltizza l'Istituto mutuante ad avvalersi dell'apposita clausola risolutiva espressa ivi prevista.
- 2.- Il Tribunale ha accertato l'avvenuta risoluzione del mutuo e condannato la mutuataria all'immediata restituzione dell'intera linea capitale erogata, oltre interessi.
- è stato rigettato dalla Corte d'appello di 3.- Il gravame della Napoli, con sentenza del 13 settembre 2018.





3.1.- La Corte ha rilevato come «nella gravata ordinanza risulti ben evidenziata (pag. 2) la natura e l'efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto di mutuo in oggetto e prodotto in atti, in forza del quale l'Inps ha chiesto e ottenuto la condanna della

ILCASO.it

- Numero registro generale 10167/2019
 Numero sezionale 339/2022
 pumero di raccolta generale 16587/2022
 pata pubblicazione 23/05/2022
 pata risulti ben
 sola risulti
 sola r al pagamento dell'importo di C 185.984,91. Invero tale rilievo, che appare assorbente di ogni altra diversa valutazione espressa sulla oggetto di causa, trova conforto ulteriore giurisprudenza richiamata [...] nella impugnata consolidatasi ancora in seguito» e «comunque – ha aggiunto la Corte considerazioni contenute nell'atto di appello all'applicabilità di normative diverse alla specie restano prive di pregio a fronte della chiarezza e precettività della clausola risolutiva richiamata, anche a mente dell'art. 1455 c.c.».
- 4.- Avverso guesto provvedimento Marta propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dall'Inps con controricorso e memoria.
- 5.- Il ricorso è stato ritenuto privo di evidenza decisoria dalla Sesta Sezione che, con ordinanza interlocutoria n. 13077 del 2021, lo ha avviato alla discussione in pubblica udienza della Sezione ordinaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il motivo di ricorso lamenta la «violazione dell'art. 40, comma 2, t.u.b. (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993), in relazione agli artt. 1453, 1456, 1819, 1820 e 1845 c.c.». Ad avviso del ricorrente, il rapporto contrattuale di cui si discute «va qualificato come mutuo fondiario, perché è stato concesso per l'acquisto della prima casa di abitazione, ha durata trentennale ed è garantito dalla sola ipoteca». A ciò consegue che nel rapporto in questione trova applicazione la disciplina dettata dal t.u.b. per questo genere di operazioni e, in particolare, dall'art. 40, comma 2, per cui «La banca può invocare come



Data pubblicazione 23/05/2022

Numero sezionale 339/2022
raccolta generale 16587/2022
raccolta generale 16587/2022
raccolta generale 16587/2022
rando lo
rutive. A
o tra il
a rata».
reativa e
poteva
rollute al
rrattuale

uarda la
pimento
righi di
endente
«Fondo
gestito
secondo
gni caso
nuta nel
d'effetto
tamento
corrente
ritardato
rondiario,
rcome la
ncaria e
to risulti
inificativo causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tale fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata». Quest'ultima disposizione, ad avviso della ricorrente, è «imperativa e non derogabile dalle parti», con la conseguenza che «non poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto, essendo insolute al momento dell'introduzione del giudizio per la risoluzione contrattuale solo cinque rate».

2.- La guestione che nel concreto viene in discussione riguarda la disciplina, di legge e di contratto, applicabile nel caso di inadempimento (o di significativo ritardo nell'adempimento) degli obblighi di restituzione rateale gravanti sul mutuatario che sia dipendente pubblico, quale è Marta obbligatoriamente iscritta al «Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» gestito dall'Inps (cd. Gestione ex Inpdap).

Nel contestare la soluzione adottata dalla Corte napoletana, secondo la quale l'eventualità di altre e «diverse normative» cede in ogni caso di fronte al testo della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo (che consente all'Inps di avvalersi d'effetto risolutivo in caso di mancato pagamento di due rate di ammortamento nel termine di novanta giorni dalla relativa scadenza), la ricorrente richiama la disciplina che il t.u.b. prevede, nel caso di ritardato pagamento del mutuatario, per la fattispecie tipo del mutuo fondiario, sottolineandone il carattere imperativo.

Nella stessa direzione, l'ordinanza interlocutoria evidenzia «come la versione attuale del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia tenga in conto particolare – laddove il finanziamento risulti garantito da ipoteca – la posizione del mutuatario: in modo significativo





Numero di raccolta generale 16587/2022 Data pubblicazione 23/05/2022

preservandola, pur in presenza del mancato pagamento di più rate, di fronte all'incombente eventualità di doversi addivenire a un'immediata restituzione dell'intero capitale erogato (ex risoluzione del mutuo o decadenza dal beneficio del termine)».

Numero sezionale 339/2022
raccolta generale 16587/2022
ata pubblicazione 23/05/2022
rate, di
mediata
mutuo o

ce come
ente nel
che non
no dalla
pecie del
ensione,
sistenza
e del cd.
pendenti
zioni del
fianco a
cfr. artt.
120-ter,
ari; 120tratti di
evisto ai
t. 120tratti di
evisto ai
che nesco Dei CHINA CARIO ELIBARIZI ELIBARIZ In questa prospettiva, l'art. 40, comma 2, t.u.b. – che definisce come inadempimento rilevante ai fini risolutori solo quello consistente nel ritardato pagamento verificatosi «almeno sette volte, anche non consecutive» «tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata» – sarebbe norma non limitata alla fattispecie del mutuo fondiario, ma avente una «vocazione più ampia e di tensione, anzi, generalizzante», ravvisandosi punti di contatto o coesistenza delle regole specifiche del mutuo fondiario con quelle proprie del cd. «credito ipotecario» concesso dall'Inps ai propri iscritti (dipendenti pubblici e pensionati). A tal fine sono richiamate alcune disposizioni del t.u.b. testualmente applicabili all'attività creditizia svolta («a fianco a quella previdenziale») dagli enti di previdenza obbligatoria (cfr. artt. 40-bis, comma 6, in tema di cancellazione delle ipoteche; 120-ter, comma 2, in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari; 120quater, comma 9, lett. a), di surrogazione nei contratti di finanziamento), oltre al richiamo («Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2...») contenuto nell'art. quinquiesdecies, comma 1, in tema di inadempimento del consumatore (con riferimento al «Credito immobiliare ai consumatori»).

3.- Il motivo è infondato.

L'ordinanza interlocutoria non nega (o implicitamente ammette) che l'art. 40 del t.u.b. riguarda i mutui fondiari, trattandosi di una disposizione inserita nella Sezione I del Capo VI dedicata al «Credito fondiario e alle opere pubbliche», il cui comma 2, ancor più chiaramente, è riferito esclusivamente alle banche («La banca può







invocare come causa di risoluzione del contratto...»), cioè a Soggetti che esercitano in forma imprenditoriale l'attività bancaria e, quindi, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, diversamente dall'Inps.

E tuttavia, l'ordinanza suggerisce una opzione ermeneutica che renda applicabile il citato comma 2 dell'art. 40 ai mutui erogati dagli enti previdenziali ai loro iscritti, facendo leva, a tal fine, sulla estensione ai predetti enti di disposizioni (quelle sopra richiamate) che, tuttavia, non costituiscono «punti di emersione» di una sottostante e generalizzata estensione della disciplina del t.u.b. in materia di mutuo fondiario ai mutui ipotecari degli enti previdenziali.

L'art. 40 del t.u.b. è disposizione specifica che non è possibile estendere, in via interpretativa, alle prestazioni creditizie rese dall'Inps tramite il «Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» nei confronti di coloro che vi sono obbligatoriamente iscritti, i quali lo alimentano tramite apposite trattenute stipendiali mensili, nell'ambito di un sistema non privo di connotazioni normative di socialità e previdenziali e, anche per questo, non assimilabile a quello propriamente bancario.

Numero registro generale 10167/2019
Numero sezionale 339/2022

Numero di raccolta generale 16587/2022

Numero registro generale 339/2022

Numero registro generale 339/2022

Numero registro generale 339/2022

Numero registro generale 339/2022

Numero registro generale 16587/2022

Numero sezionale 339/2022

Numero registro generale 16587/2022

Numero registro generale La ricorrente suggerisce una interpretazione analogica dell'art. 40, comma 2, del t.u.b. senza, tuttavia, considerare che il ricorso alla analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (cfr. Cass. n. 2656 del 2015, n. 9852 del 2002), vuoto non configurabile nella specie, tanto più che, nella specie, non si tratta di ritardato pagamento ex art. 40, comma 2 citato, ma - come rilevato dall'Inps nella memoria - di mancato pagamento di rate di ammortamento.





Numero registro generale 10167/2019
Numero sezionale 339/2022
umero di raccolta generale 16587/2022
rebbe Imposta
ata, la quale è
ato di quella
(cfr. Cass. n.
la specie, non
rrenzialità del
attamento tra
ssumono non
Led infatti, le
a espressa, ai
adempimento
amento quale
ndo la libertà
nale e tutelato

Importamento
delle risorse
un evidente
ella gestione
endo a rischio
Illa proprietà
comma 2).

Distivo.

Rese, liquidate

suali per il
.3, comma 1 Né si può sostenere che la diversa interpretazione sarebbe imposta dalla necessità di una esegesi costituzionalmente orientata, la quale è praticabile dinanzi a un'alternativa che veda il risultato di quella difforme in contrasto con norme o principi costituzionali (cfr. Cass. n. 6383 del 2022), esito quest'ultimo non configurabile nella specie, non soccorrendo l'astratto richiamo alla tutela della concorrenzialità del mercato (art. 41, comma 1, Cost.) e alla parità di trattamento tra situazioni (quelle dei diversi mutuatari) che si assumono non oggettivamente diverse tra loro (art. 3, comma 2, Cost.). Ed infatti, le parti hanno liberamente pattuito una clausola risolutiva espressa, ai 1456 C.C., е predeterminato l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento quale causa di risoluzione del contratto, in tal modo esercitando la libertà negoziale che è un valore anch'esso di rilievo costituzionale e tutelato nella Carta dei diritti fondamentale della UE (art. 16). I

Infine, come rilevato dal Procuratore Generale, il comportamento inadempiente del beneficiario, stante la limitatezza delle risorse annualmente destinate al Fondo gestito dall'Inps, reca un evidente pregiudizio agli altri aventi diritto alle prestazioni della gestione previdenziale, in primis ai soggetti rimasti esclusi, mettendo a rischio l'uguaglianza nell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione che è favorito dalla Costituzione (art. 47, comma 2).

4.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1







Numero registro generale 10167/2019

Numero sezionale 339/2022

Numero di raccolta generale 16587/2022

quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 31 gennaio 2022

Il cons. rel.

Il Presidente

